

	CONVENZIONE TRA ASST LODI E FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE	
	MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO PER PRESTAZIONI CONSULENZA LEGALE A	DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 73 del 15/01/2021 - Allegato Utente 1 (A01)
	FAVORE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE SINISTRI DI ASST LODI.	
	TRA	
	L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, con sede legale in Lodi, piazza	
	Ospitale n. 10, (C.F. e P.IVA 09322180960), di seguito denominata ASST di Lodi, in	
	atto rappresentata dal Direttore Generale e Legale Rappresentante, dott. Massimo	
	Lombardo, domiciliato per la carica presso la sede medesima,	
	E	
	La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (nel	
	prosieguo "Fondazione IRCCS), con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza 28	
	(C.F. e P.IVA 04724150968), in atto rappresentata dal Dott. Ezio Belleri nella sua	
	qualità di Direttore Generale,	
	PREMESSO CHE	
	- con nota prot. n. 45033 del 28/12/2020, l'ASST di Lodi ha chiesto alla	
	Fondazione IRCCS la disponibilità ad attivare una convenzione per avvalersi di	
	prestazioni di consulenza legale da rendersi a favore del Comitato di	
	Valutazione dei Sinistri (CVS) della ASST di Lodi;	
	- ai sensi della Legge n. 241/90 le Amministrazioni Pubbliche possono	
	concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di	
	collaborazione;	
	- l'art. 43, comma 3 della Legge n. 449/97, consente alle amministrazioni	
	pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a	
	1	

	fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli	
	ordinari;	
	- la finalità che si intende perseguire attraverso la stipula della convenzione in	
	argomento è quella di garantire efficienza ed economicità all'azione della	
	Pubblica Amministrazione;	
	- l'art. 62 del CCNL SPTA della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed	
	Amministrativa, quadriennio 1998/2001, prevede che qualora l'attività di	
	consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una	
	particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori	
	dell'impegno di servizio;	
	- l'espletamento di detta attività può ritenersi quale forma di consulenza	
	professionale per collaborazione interaziendale da avviare ai sensi del sopra	
	citato art. 62 del CCNL SPTA, quadriennio 1998/2001 del 08.06.2000;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – La Fondazione IRCCS si impegna a fornire consulenza legale a favore del	
	Comitato di Valutazione dei Sinistri (CVS) della ASST di Lodi e l'eventuale assistenza	
	nella negoziazione/trattativa del sinistro con la controparte.	
	Art. 2 – L'attività richiesta dalla ASST di Lodi verrà effettuata dai professionisti	
	individuati dalla Fondazione IRCCS al di fuori dell'orario di lavoro, istituzionalmente	
	dovuto alla Fondazione IRCCS, la quale valuterà la compatibilità dell'attività	
	programmata con le esigenze di servizio, comunque prioritarie. L'impegno massimo	
	previsto è stimato in circa n. 12 CVS per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31	
	dicembre 2021. E' fatto salvo il diritto della ASST Lodi, previa concorde intesa con	
	Fondazione IRCCS, di richiedere l'impegno del consulente anche per eventuali n. 2	
	2	

	(due) ulteriori sedute del CVS, ma solo nei casi in cui le stesse siano urgenti ed	
	indispensabili per l'attività dell'organismo, fermo restando il compenso già pattuito.	
	Art. 3 – L'ASST di Lodi, per l'attività di cui all'art. 2, si impegna a corrispondere alla	
	Fondazione IRCCS di un compenso forfettario lordo onnicomprensivo pari a €.	
	12.000,00 (euro dodicimila) oltre IVA, per il periodo di validità della presente	
	convenzione.	
	Art. 4 – ASST di Lodi trasmetterà mensilmente alla Fondazione IRCCS l'attestazione	
	dell'impegno reso dal consulente, con indicazione del relativo importo dovuto, le	
	date e gli orari di svolgimento dell'attività. Il corrispettivo per le prestazioni rese	
	sarà versato dalla ASST di Lodi entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa	
	fattura da parte della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico	
	di Milano.	
	Art. 5 – Si dà atto che Fondazione IRCCS ha in corso polizza RC per rischi diversi, a	
	garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai propri dipendenti presso strutture	
	esterne. Si dà atto, altresì, che ASST di Lodi presenta copertura assicurativa per la	
	responsabilità civile e contro gli infortuni.	
	Art. 6 – E' fatto divieto alla ASST di Lodi di attuare qualsiasi forma di pubblicità o di	
	promozione delle prestazioni rese dai professionisti messi a disposizione dalla	
	Fondazione IRCCS e ciò anche quando questo avvenga tramite circolazione di	
	curriculum, di brochure informative a stampa, o attraverso banner e il sito web	
	della struttura.	
	La promozione delle prestazioni erogate dalla struttura, per il tramite dei	
	professionisti messi a disposizione dalla Fondazione, potrà avvenire omettendo i	
	nominativi dei professionisti coinvolti.	
	Art. 7 – La presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2021 e resterà in vigore	

	fino al 31 dicembre 2021.	
	Ciascuna delle parti contraenti può recedere in tutto o in parte, anche prima della	
	scadenza, previa motivata comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con	
	avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni. Fondazione IRCCS si	
	riserva comunque il recesso, senza termini di preavviso e con comunicazione fax,	
	nel caso di modifiche normative del settore tali da rendere impossibile la	
	prosecuzione del rapporto così come definito in convenzione, ovvero nel caso di	
	impossibilità sopravvenuta di disponibilità da parte dei suoi professionisti	
	dipendenti ad effettuare le prestazioni richieste.	
	Art. 8 – Trattamento dei dati personali, anche particolari, e nomina quale	
	Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (art. 28 Regolamento UE	
	679/2016).	
	8.1 Ai fini del perfezionamento del presente contratto, per quanto riguarda il	
	trattamento dei dati personali strumentale allo svolgimento delle prestazioni	
	oggetto di convenzione, le parti si impegnano, per quanto di propria	
	competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal	
	Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016) e	
	al D.lgs. n. 196/2003 novellato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché alla normativa	
	specificata vigente in materia.	
	8.2 Sono dati particolari, ai sensi dell'art. 9 Reg. UE 2016/679 (GDPR) i dati che	
	rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o	
	filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a	
	identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla	
	vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.	
	8.3 La Fondazione si impegna, sin da subito, a trattare tali dati secondo le modalità	
	4	

	e le finalità definite dal Titolare e, in particolare, nel rispetto dei principi di	
	correttezza, liceità, trasparenza e nei limiti strettamente necessari allo	
	svolgimento delle attività prestate ai sensi del presente contratto.	
	8.4 Restano comunque in capo al Titolare del Trattamento gli obblighi di	
	informazione ed acquisizione del consenso da parte dell'interessato e, più in	
	generale, tutti gli obblighi previsti dalla normativa privacy vigente.	
	8.5 In adempimento agli obblighi sanciti dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016,	
	il Titolare del trattamento dei dati, ASST di Lodi, tramite sottoscrizione del	
	presente atto, nomina il soggetto erogante le prestazioni oggetto di	
	convenzione, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di	
	Milano, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali. La	
	sottoscrizione della convenzione da parte del soggetto erogante la	
	prestazione comporta l'accettazione della nomina quale Responsabile esterno	
	del trattamento dei dati personali.	
	8.6 Il Responsabile assicura l'attuazione di misure tecniche e organizzative	
	adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE	
	679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.	
	8.7 Il Titolare fornisce espressa autorizzazione scritta generale all'individuazione da	
	parte del Responsabile, mediante atto scritto che preveda gli stessi obblighi in	
	materia di protezione dei dati contenuti nella presente convenzione, di altri	
	soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub	
	responsabili". Il Responsabile conserva nei confronti del Titolare ogni	
	responsabilità per l'eventuale inadempimento da parte del sub responsabile. Il	
	Titolare si riserva il diritto di verificare i nominativi dei sub responsabili e	
	chiederne, se del caso, la modifica qualora i soggetti designati non appaiano in	
	5	

	grado di garantire il rispetto del Regolamento. In ogni caso, il Responsabile	
	informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la	
	sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando l'opportunità al	
	Titolare di opporsi a tali modifiche.	
	8.8 Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari	
	connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà attenersi alle	
	prescrizioni del titolare, così come esplicitate nell'allegato 1, che costituisce	
	parte integrante e sostanziale del presente accordo. Il Titolare si riserva,	
	altresì, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare ed adeguare tali	
	prescrizioni.	
	8.9 Al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della legge applicabile e delle	
	prescrizioni a carico del Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio DPO	
	e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di	
	verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o	
	macchine e programmi del Responsabile, potranno aver luogo a seguito di	
	comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno	
	cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà	
	l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in	
	relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di	
	nomina.	
	8.10 Le Parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo,	
	alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando	
	l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato	
	rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile	
	ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo - anche in relazione a	
	6	

	quanto previsto dal Contratto all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del	
	Contratto.	
	8.11 Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i	
	danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle prescrizioni	
	legittime del titolare.	
	8.12 Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo	
	indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa,	
	responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato	
	che sia la conseguenza di condotte, anche omissive, imputabili al Responsabile,	
	ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa	
	Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto	
	di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.	
	8.13 La nomina a Responsabile esterno del trattamento è condizionata, per	
	oggetto e per durata, alla convenzione in corso, e si intenderà revocata di	
	diritto alla scadenza o alla risoluzione, per qualsiasi causa, della stessa.	
	8.14 Per quanto non espressamente previsto nelle presenti istruzioni, si rinvia	
	alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali.	
	Art. 9 – Le parti dichiarano di operare nel rispetto delle linee guida Regionali,	
	contenute nella DGR n. XI/2672 del 16.12.2019, di accettare il contenuto dei	
	rispettivi Codici Etici e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni	
	connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in	
	essi contenute. La violazione del Codice Etico da parte dei contraenti, comporterà la	
	risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di	
	chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria	
	immagine ed onorabilità.	
	7	

	Art. 10 – Le parti convengono che eventuali inadempienze saranno segnalate per le	
	vie brevi, telefonicamente o a mezzo fax alle rispettive Direzioni Amministrative.	
	Successivamente saranno inoltrate in forma scritta ai medesimi uffici. La parte	
	inadempiente è tenuta, pena risoluzione dell’accordo, a ripristinare la regolarità	
	della situazione segnalata ed a riassumere il comportamento contrattuale	
	corretto entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della contestazione scritta.	
	Nell’ottica del rapporto di collaborazione instaurato non sono previste clausole	
	penali in caso di inadempimento. In caso di recesso anche immediato, prima della	
	scadenza, le parti definiranno i rapporti economici ai sensi delle condizioni pattuite	
	per l’attività espletata sino alla data del recesso, senza altro richiedere o	
	pretendere in conseguenza del medesimo.	
	Art. 11 - La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell’ASST di Lodi, ai sensi dell’art.	
	2, all. A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n. 642 e successive	
	modificazioni ed integrazioni; l’imposta di bollo è assolta in modo	
	virtuale, autorizzazione n. 0002795 del 05.02.2016 dell’Agenzia delle	
	Entrate-Direzione Provinciale di Lodi;	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma	
	2°, del D.P.R. 131/86.	
	Art. 12 - In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro	
	giudiziario esclusivo quello di Lodi.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	ASST DI LODI	
	IL DIRETTORE GENERALE	
	Dott. Massimo Lombardo	
	8	

	garantire la sicurezza del trattamento. Se richiesto il Responsabile del	
	trattamento dovrà comunicare al Titolare dette modalità di sicurezza;	
	- garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati	
	personali non tratti tali dati se non debitamente istruito e formato dal	
	Responsabile medesimo e si sia impegnato alla riservatezza nello	
	svolgimento dei propri compiti lavorativi o abbia un adeguato obbligo	
	legale di riservatezza;	
	d) deve fornire la propria collaborazione a favore del Titolare del trattamento	
	affinché questi possa dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti da parte	
	dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;	
	e) deve assistere il Titolare del trattamento nel garantire l'adempimento degli	
	obblighi connessi sanciti dagli artt. da 32 a 36 del Regolamento;	
	f) cancellare o restituire al Titolare del Trattamento i dati personali una volta	
	conclusa la prestazione del servizio sulla base delle indicazioni e delle scelte	
	comunicate dal Titolare del Trattamento. Il Responsabile deve inoltre cancellare	
	le copie esistenti di tale trattamento a meno che il diritto UE o il diritto nazionale	
	ne preveda la conservazione;	
	g) mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni	
	necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi sanciti dal Regolamento	
	contribuendo anche alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal	
	Titolare del trattamento;	
	h) tenere il registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento	
	UE/2016/679.	